

Interrogazione n. 711

presentata in data 18 ottobre 2018

a iniziativa del Consigliere Fabbri

“Commissione concorso pubblico per l’assunzione di n. 6 dirigenti amministrativi – Verifica eventuali situazioni di incompatibilità”

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Piergiorgio Fabbri

Premesso che:

- Il Direttore generale ASUR con determina n. 184/2017 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami finalizzato ad assunzioni a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti amministrativi;
- Il Direttore generale Asur con determina n. 601/2017 ha ammesso ed escluso i candidati ed ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi;
- La Giunta regionale con successiva deliberazione n. 1550 del 18 dicembre 2017 ha provveduto a nominare un rappresentante regionale in seno alla suddetta commissione esaminatrice del concorso pubblico;
- Con successiva determina n. 258 del 27 aprile 2018 il Direttore Generale ha sciolto la riserva in merito all’ammissione di alcuni candidati ed ha preso atto della composizione della Commissione esaminatrice;

Rilevato che:

- Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, all’articolo 9 prevede che i componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili;

- Per consolidata giurisprudenza sono applicabili, in via analogica, tutte le norme previste a tutela dei fondamentali precetti di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost., art. 51 c.p.c., art. 36 c.p.p.), precetti in stretta connessione funzionale con i valori di eguaglianza (art.3 Cost.), di pari condizioni di tutti i cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.);

Considerato che:

- La collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione, in applicazione dell'art. 51 c.p.c., soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tale da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura (Cons. Stato sez. VI 8 maggio 2011 n. 2589; Cons. Stato n. 4858/2012);
- I "rapporti" tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati, principio ormai consolidato è che deve farsi applicazione dell'articolo 51 c.p.c., sicché la ricorrenza di una causa di incompatibilità, ivi prevista, comporta l'obbligo di astensione del componente della commissione e, in caso di violazione di detto obbligo, l'illegittimità degli atti concorsuali;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

- Se nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sull'imparzialità e buon andamento dell'attività dell'ASUR intenda verificare il pieno rispetto della normativa citata nel caso di specie, nonché della legittimità e trasparenza del procedimento concorsuale comunicando gli esiti al sottoscritto.